

*Tar Lazio, Sez. II quater, Sent. n. 4417 del 29 aprile 2009, Pres. Tosti, Rel. Rizzetto. E.G.R. – Ministero dell'interno, Questura di Roma.*

Sul ricorso n. 6532/2006 proposto da E. G. R., rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Santinelli ed elett.te dom.to presso il suo studio in Roma, in Via N.Corsi n. 5;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, e la Questura di Roma – Ufficio Immigrazione, in persona del Dirigente p.t., con costituzione del primo rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- del decreto della Questura di Roma del 28.3.2006, notificato il 13.5.2006, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio della carta di soggiorno "per coesione familiare" presentata dal ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 18 marzo 2009 il Consigliere Floriana Rizzetto;

Nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

**FATTO**

Il ricorrente, cittadino statunitense, premesso di risiedere da tempo in Italia munito di regolare permesso di soggiorno prima per motivi lavoro poi per residenza elettiva, di essere coniugato con cittadina straniera titolare di permesso di soggiorno per coesione familiare, impugna il decreto indicato in epigrafe, con cui è stata respinta l'istanza di rilascio della carta di soggiorno "per coesione familiare" presentata dal medesimo, in considerazione della mancata dimostrazione di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, ed è stato contestualmente rilasciato un permesso di soggiorno per residenza elettiva in quanto titolare di pensione percepita in Italia.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti;

Mancato rilascio della carta di soggiorno- pregiudizio arrecato;

Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/90;

Mancata sottoscrizione in originale del provvedimento ed illeggibilità della firma; mancata attestazione della conformità all'originale.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, senza svolgere difese scritte.

Con ordinanza n. 5355 del 27.9.2006 l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta "per il riesame".

Con OPI n. 3 del 4.1.2007 sono stati disposti incompetenti istruttori, adempiuti dall'Amministrazione con nota del 8.3.2007, rappresentando che l'interessato aveva allegato alla richiesta della carta di soggiorno attestante la pensione percepita dalla "Social Security Administration" anziché copia della dichiarazione dei redditi o modello 101 attestante un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

All'udienza pubblica del 18 marzo 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

**DIRITTO**

Il ricorrente, cittadino statunitense in pensione, titolare di permesso di soggiorno per residenza elettiva, impugna il provvedimento di diniego di rilascio della carta di soggiorno indicato in epigrafe, lesivo in quanto non consente al medesimo di ottenere la pensione di invalidità civile a carico dell'INPS.

In merito alla rappresentata lesività dell'atto impugnato, il Collegio osserva che, anche a seguito della recente pronuncia della Corte Costituzionale, la quale con la

sentenza n. 11 del 14 gennaio 2009, ha dichiarato illegittime le norme sull'immigrazione, inserite nella legge Finanziaria 2001 e nel Testo Unico, nella parte in cui escludono l'attribuzione della pensione di inabilità agli stranieri extracomunitari privi di Carta di soggiorno, persiste l'interesse del ricorrente alla definizione del merito del ricorso, in considerazione delle altre utilità derivanti dal possesso del titolo autorizzatorio da questi richiesto.

Nel merito il ricorso è fondato.

L'art. 9, come modificato dal comma 1 dell'art. 9, L. 30 luglio 2002, n. 189, nel testo all'epoca vigente - prima delle modifiche introdotte, a seguito del recepimento della direttiva 2003/109/CE da parte dello Stato italiano, con il d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3 -, nel prevedere la possibilità, per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, la possibilità di ottenere il rilascio della carta di soggiorno", prescriveva il necessario possesso di alcuni requisiti negativi, e cioè la mancanza di significativi precedenti penali, nonché di alcuni requisiti positivi (cioè che l'interessato dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari).

Per quanto concerne il requisito reddituale in contestazione, l'art. 16 del D.P.R. 31-8-1999 n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del predetto testo unico, come modificato dall'art. 15, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, precisa che tra le fonti di reddito rientrano anche quelle derivanti dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità, e prescrive di allegare all'istanza di rilascio di carta di soggiorno copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

Come già affermato dal Collegio, il requisito in questione è chiaramente finalizzato ad evitare l'aggravio per il pubblico erario che deriverebbe dal riconoscere il diritto di accedere a servizi e prestazioni sociali erogate dalla PA da parte di soggetti non in possesso di un adeguato reddito e quindi mira ad evitare l'inserimento nella collettività degli utenti dei relativi servizi e prestazioni di soggetti che non offrano un'adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e soprattutto che finiscano per gravare sul pubblico erario come beneficiari dell'assegno sociale in quanto indigenti (cr., tra tante, da ultimo, TAR Toscana, 725 del 3.5.2007; TAR Lazio, Sez. II quater n. 565 del 2007).

Nella fattispecie, il ricorrente aveva allegato all'istanza una nota, apparentemente un prospetto informativo su carta intestata "Social Security Administration", con cui si comunicava l'importo mensile delle prestazioni a favore del ricorrente ammontante a \$ 883,00; produceva altresì analogo prospetto relativo alla consorte, cui veniva riconosciuto un trattamento mensile di minor importo, ammontante a \$ 393,00.

Il Collegio osserva, per quanto concerne l'adeguatezza del livello di tale reddito che, moltiplicando per 12 mensilità l'importo mensile (10596 dollari) ed applicando il tasso di cambio Euro/dollaro di circa 1,30, (valevole per il mese di marzo 2006) l'importo annuo della pensione del ricorrente sembra ammontare a circa Euro 8150; la moglie invece percepisce 4716 dollari annui cioè 3627 euro; per un totale di coppia di 11777 Euro.

Orbene, l'importo della pensione goduta dal deducente sembra essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale (fissato per il 2006 in Euro 4.962,36 euro annui - corrispondenti a 6451 dollari-) che costituisce il parametro per la valutazione dell'idoneità del reddito a garantire l'autosufficienza economica dell'aspirante al beneficio in questione.

Ne consegue che il giudizio negativo espresso dalla Questura sulla mancata dimostrazione del requisito reddituale, ove riferita al livello di questo, non appare condivisibile.

Ove invece il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza fosse riconducibile non tanto all'ammontare del reddito, quanto alla sua natura e fonte della rendita,

ovvero piuttosto al tipo di documentazione allegata (che in effetti pare aver natura di mero prospetto informativo privo di valore ufficiale) – incertezza dovuta alla formulazione invero poco perspicua dell'atto impugnato e che non è stata superata neppure in sede di giudizio, non avendo l'Amministrazione fornito i chiarimenti richiesti con l'ordinanza presidenziale istruttoria sopra riportata -, allora l'Amministrazione non avrebbe potuto limitarsi ad adottare un mero atto di diniego "preliminare", ma avrebbe dovuto, nell'ambito dell'onere di cooperazione e di collaborazione procedimentale sancito dall'art. 6 della legge n. 241/90, chiedere all'istante di fornire adeguati chiarimenti in merito nonché integrazioni documentali volte a dimostrare che il reddito vantato rientrasse tra quelli utili ai fini del rilascio della carta di soggiorno.

Il provvedimento impugnato risulta pertanto affetto dal lamentato vizio di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, nonché dalla violazione delle garanzie procedurali sopra richiamate, e va pertanto, per tale ragione, annullato; fatti salvi, ovviamente, gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'amministrazione, tenuta a riattivare l'iter procedimentale, consentendo al ricorrente di presentare ulteriore documentazione del requisito reddituale sopra indicato e valutando l'adeguatezza dell'ammontare e della natura di questo.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2009.